

REGOLAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FIRENZE

Art. 1 DEFINIZIONE

1. E' costituito il Comitato Scientifico (di seguito, Comitato) previsto dalla delibera del 22 Febbraio 2012 del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze (di seguito, Consiglio Provinciale).
2. Il Comitato è indipendente da tutti gli organi di ogni livello previsti per i Consulenti del Lavoro e può essere soggetto soltanto alle procedure previste dall'art 4. comma 8.

Art. 2 FUNZIONI

1. Il Comitato scientifico è Organo consultivo per tutti i Consulenti del Lavoro della provincia di Firenze e svolge le seguenti funzioni:
 - a) Elabora pareri e risponde a quesiti su tematiche ritenute di interesse rilevante per tutti i colleghi e sottoposte da singoli Consulenti del Lavoro della provincia di Firenze. Il Comitato a suo insindacabile giudizio decide se rispondere a quanto sottoposto dai singoli valutando l'utilità generale del quesito posto
 - b) Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome per conto del Consiglio Provinciale.
 - c) Tutti i documenti da pubblicare da parte del Consiglio Provinciale, aventi contenuti scientifici, sono sottoposti, dal Consiglio Provinciale, al Comitato. Il Presidente del Consiglio Provinciale, acquisito il parere del Comitato, ne informa il Consiglio Provinciale stesso.
 - d) Il Comitato, di sua iniziativa, può sottoporre al Consiglio provinciale appunti, memorandum, note ed elaborati contenenti proposte, in tutte le materie utili alla realizzazione della professione di Consulente del Lavoro.
 - e) Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale può richiedere pareri al Comitato su singole materie o insiemi di argomenti. Il Consiglio Provinciale può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.
 - f) Fornisce al Consiglio Provinciale pareri e avvisi su progetti di ricerca nati all'interno del Comitato

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. Il Comitato scientifico è composto da personalità che si occupano professionalmente di materie che riguardano la professione di Consulente del Lavoro.
2. Il Comitato è composto da un numero variabile da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri.
3. Il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, nomina i primi quattro membri del Comitato, di cui almeno tre sono componenti del Consiglio dell'Ordine di Firenze.
4. L'ingresso nel Comitato, successivo alla prima nomina da parte del Consiglio Provinciale, avviene per cooptazione del Comitato medesimo, acquisito conforme parere del Consiglio Provinciale, fino ad un massimo di altri 4 membri.
5. Nell'eventualità di dimissioni o altro impedimento di uno o più membri del Comitato, essi possono essere sostituiti per cooptazione, sempre acquisito parere favorevole del Consiglio Provinciale e salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Qualora il numero dei membri del Comitato si riduca a meno di quattro, il Consiglio Provinciale, su proposta del Presidente, provvede alla nomina dei nuovi membri fino a concorrenza del numero minimo.
7. Il Comitato nella riunione successiva alla prima nomina elegge tra i propri componenti

un Presidente ed un segretario che rimarranno in carica secondo quanto previsto dall'art.4 comma 5.

Art. 4 ESERCIZIO, DURATA E GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Il Comitato scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno.
2. Il Presidente, sentiti gli altri membri, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l'Ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, altresì, su richiesta del suo Presidente, o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, o su richiesta del Consiglio Provinciale.
4. Il Comitato, deliberando a maggioranza semplice su istanza del Presidente, può invitare alle sue riunioni i componenti del Consiglio Provinciale o altre personalità esterne relativamente a questioni scientifiche che richiedano la loro presenza.
5. I membri del Comitato durano in carica per lo stesso periodo di tempo in cui rimane in carica il Consiglio Provinciale dell'Ordine, allo scadere del suddetto periodo i membri del comitato possono essere riconfermati senza limitazioni. In via transitoria, il Comitato nascente cesserà la propria durata con la data di cessazione dell'attuale Consiglio Provinciale dell'Ordine
6. La carica di membro del Comitato scientifico è completamente gratuita.
7. Per la realizzazione di documenti divulgativi o per altre esigenze che comportino spese, il Consiglio Provinciale potrà, di volta in volta, preventivamente autorizzare il rimborso dei costi sostenuti e regolarmente documentati;
8. In caso di ingiustificata, perdurante inattività del Comitato, che comporti concreto nocumento alle finalità perseguite, il Consiglio Provinciale, con voto all'unanimità, può sciogliere il Comitato scientifico e nominare cinque nuovi membri.

Art. 5 ATTIVITÀ AUTONOME DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico, al di fuori dei compiti affidatigli dal presente Regolamento, può:
 - a) Proporre al Consiglio Provinciale l'indizione di eventi scientifici e culturali;
 - b) Promuovere la realizzazione di pubblicazioni scientifiche investendo il Consiglio Provinciale;
 - c) Curare, dandone notizia al Consiglio Provinciale, rapporti con il mondo scientifico, accademico e culturale;
 - d) Promuovere, in concorso con il Consiglio Provinciale, tutte le iniziative, anche di fund raising, con gli altri attori del sistema scientifico, culturale ed economico, utili al riconoscimento e al sostentamento Comitato stesso;
2. I membri del Comitato non possono:
 - a) Agire in nome del Comitato o del Consiglio Provinciale impegnandoli in iniziative, progetti o programmi, seppur meritori;
 - b) Utilizzare la qualità di membro del Comitato per il perseguimento di scopi personali;

Art. 6 SEDE

1. Il Comitato scientifico ha sede presso la sede del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Firenze Via Ricasoli 32 50122 FIRENZE

Art. 7 NORME FINALI

1. Per la risoluzione di questioni riguardanti il Comitato scientifico e non previste dal presente Regolamento, il Consiglio Provinciale decide, con voto all'unanimità.
2. Il presente Regolamento, predisposto dal Consiglio Provinciale, entra in vigore con la data del